



Présidence de la Région
Bureau électoral et services démographiques

Presidenza della Regione
Ufficio elettorale e servizi demografici

**ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO, DEL VICE SINDACO
E DEL CONSIGLIO COMUNALE**

AYAS

19 E 20 SETTEMBRE 2021

**Calendario
delle principali operazioni elettorali**

PUBBLICAZIONI DELLA SERIE
«ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO, DEL VICESINDACO
E DEL CONSIGLIO COMUNALE»

Pubblicazione - Calendario delle operazioni elettorali.

Pubblicazione - Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature.

Pubblicazione - Istruzioni per i seggi.

Premessa

La presente pubblicazione reca il calendario delle principali operazioni previste dalla legge per l'elezione del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale del Comune di Ayas, che si terrà domenica 19 settembre e lunedì 20 settembre 2021, in caso di ballottaggio, domenica 3 ottobre e lunedì 4 ottobre 2021.

Si ritiene, così, di poter fornire a tutti gli Organi, ai quali la legge demanda la realizzazione di particolari adempimenti, un quadro sintetico dei rispettivi compiti ed una guida per la loro tempestiva attuazione nei termini e nei modi voluti dal legislatore.

Legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4.
Disposizioni in materia di elezioni comunali.

(Omissis)

TITOLO III

PROCEDIMENTO ELETTORALE

Art. 20

(Termini per lo svolgimento delle elezioni)

1. Le elezioni dei consigli comunali si svolgono in una domenica compresa tra il 1° maggio ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre ovvero in una domenica compresa tra il 1° novembre ed il 15 dicembre se il mandato scade nel secondo semestre.

2. Le elezioni dei consigli comunali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato, si svolgono nelle stesse giornate domenicali di cui al comma 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate, rispettivamente, entro il 15 marzo ed entro il 15 settembre.

(Omissis)

Art. 21

(Convocazione comizi)

1. Il Presidente della Regione fissa la data dell'elezione con decreto da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno ed, eccezionalmente, non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione.

(Omissis)

Legge regionale 3 giugno 2021, n. 13.

Disposizioni straordinarie in materia di elezioni comunali per l'anno 2021.

Art. 1

(Disposizioni straordinarie in materia di elezioni comunali per l'anno 2021)

1. 1. Per l'anno 2021, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in deroga a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Disposizioni in materia di elezioni comunali), l'elezione del Consiglio comunale di Ayas è rinviata ad una domenica compresa tra il 15 settembre e il 30 novembre 2021. Conseguentemente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), il mandato del Sindaco, del Vicesindaco e del Consiglio comunale è prorogato fino alla data delle elezioni comunali.

(Omissis)

(Omissis)

4. Limitatamente alle elezioni comunali dell'anno 2021, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature è ridotto a un terzo.

5. Al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, le operazioni di votazione nei casi di cui ai commi 1 e 2 si svolgono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 47, comma 1, della l.r. 4/1995, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

(Omissis)

Art. 2

(Omissis)

Art. 3

(Omissis)

DECRETO N. 317

CONVOCAZIONE COMIZI PER IL RINNOVO DEL SINDACO, DEL VICESINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI AYAS PER LE GIORNATE DI DOMENICA 19 SETTEMBRE E LUNEDÌ 20 SETTEMBRE 2021.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visti gli articoli 2 e 4 dello Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Vista la legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Disposizioni in materia di elezioni comunali) e, in particolare, l'articolo 20, comma 1, che stabilisce: "Le elezioni dei consigli comunali si svolgono in una domenica compresa tra il 1° maggio ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre";

Visto altresì l'art. 30bis, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 che prevede che il sindaco, il vicesindaco e il consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni;

Considerato che il sindaco, il vicesindaco e il consiglio comunale del Comune di Ayas, eletti il 15 maggio 2016, devono essere rinnovati per la scadenza naturale del mandato;

Vista la legge regionale 3 giugno 2021, n. 13 (Disposizioni straordinarie in materia di elezioni comunali per l'anno 2021);

Rilevato che l'articolo 1, comma 1, della l.r. 13/2021 prevede che, per l'anno 2021, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in deroga a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, della l.r. 4/1995, l'elezione del Consiglio comunale di Ayas è rinviata ad una domenica compresa tra il 15 settembre e il 30 novembre 2021 e che, conseguentemente, il mandato degli organi è prorogato sino alla data delle elezioni comunali;

Rilevato altresì che l'articolo 1, comma 5, della l.r. 13/2021 stabilisce che, in tal caso, al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, le operazioni di votazione si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 47, comma 1, della l.r. 4/1995, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali);

Visto altresì l'articolo 53, comma 4, della l.r. 4/1995 che disciplina le condizioni e le modalità di svolgimento dell'eventuale turno di ballottaggio da effettuarsi la seconda domenica successiva a quella del primo turno;

DECRETA

1. Le date per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e di n. 13 consiglieri del consiglio comunale di Ayas sono fissate per domenica 19 settembre 2021 e lunedì 20 settembre 2021 e i rispettivi comizi sono convocati per le medesime date;

2. Qualora nel primo turno di votazione, fissato per domenica 19 settembre 2021 e lunedì 20 settembre 2021, si verifichi il caso previsto dall'articolo 53, comma 4, della l.r. 4/1995, il turno di ballottaggio si svolgerà nelle giornate di domenica 3 ottobre 2021 e lunedì 4 ottobre 2021.

3. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Aosta, 5 luglio 2021.

Il Presidente
Erik LAVEVAZ

**CALENDARIO DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI
PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI COMUNALI
DEL 19 E 20 SETTEMBRE 2021**

MARTEDÌ 20 LUGLIO

61° giorno antecedente quello della votazione

Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Decreto del Presidente della Regione di convocazione dei comizi elettorali per domenica 19 e lunedì 20 settembre 2021 e del turno di ballottaggio per domenica 3 ottobre e lunedì 4 ottobre 2021.

ENTRO MERCOLEDÌ 28 LUGLIO

8° giorno successivo a quello di pubblicazione del Decreto di convocazione dei comizi elettorali

Accertamento da parte del Sindaco, con l'assistenza del Segretario comunale, dell'assistenza e del buono stato delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni.

ENTRO MARTEDÌ 3 AGOSTO

2° giorno antecedente la pubblicazione del manifesto di convocazione comizi

Scadenza del termine della 1ª tornata della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali per:

- a) cancellazione degli elettori deceduti;
- b) cancellazioni degli elettori emigrati in altri Comuni;
- c) cancellazione degli elettori che abbiano perduto la cittadinanza italiana o che siano incorsi nella perdita del diritto elettorale in seguito a sentenza passata in giudicato o ad altro provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria.

GIOVEDÌ 5 AGOSTO

45° giorno antecedente quello della votazione

Pubblicazione, a cura del Sindaco, del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (art. 21, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

Scadenza del termine della 2ª tornata della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali per:

- a) iscrizione degli elettori che abbiano trasferito la residenza nel Comune;
- b) cancellazione degli elettori che abbiano perduto la cittadinanza italiana o che siano incorsi nella perdita del diritto elettorale in seguito a sentenza passata in giudicato o ad altro provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria;
- c) variazioni da apportare alle liste elettorali, con contemporanea cancellazione e iscrizione, in seguito a trasferimento di abitazione nella circoscrizione di altra sezione elettorale del Comune.

Data dalla quale è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni (art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28).

DA MARTEDÌ 10 AGOSTO A LUNEDÌ 30 AGOSTO

Tra il 40° e il 20° giorno antecedente quello della votazione.

Periodo entro il quale gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

- a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
- b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

ENTRO MARTEDÌ 10 AGOSTO

5° giorno successivo alla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali

Termine entro cui i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che intendono partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del Comune in cui sono residenti devono presentare al Sindaco domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta.

Nella domanda devono essere espressamente dichiarati:

- a) la cittadinanza;
- b) l'attuale residenza nonché l'indirizzo nello Stato di origine;
- c) la richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune, sempreché non siano già iscritti;
- d) la richiesta di conseguente iscrizione nella lista elettorale aggiunta.

Alla domanda deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di un documento di identità valido, resa a norma all'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

ENTRO DOMENICA 15 AGOSTO

10° giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali

Il Responsabile dell'Ufficio elettorale compila un elenco, in triplice copia, dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto il 18° anno di età nel giorno fissato per la votazione (19 settembre). Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal Sindaco alla Commissione elettorale circondariale che depenna, dalle liste sezionali destinate al seggio, i nominativi dei cittadini compresi nell'elenco stesso (art. 33, comma 2, del T.U. 20 marzo 1967, n. 223).

Pubblicazione della seconda copia del citato elenco all'Albo pretorio (art. 33, comma 3, T.U. n. 223).

Deposito della terza copia dell'elenco nella Segreteria comunale (art. 33, comma 3, del T.U. n. 223).

DA MARTEDÌ 17 AGOSTO A GIOVEDÌ 19 AGOSTO

dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione

La giunta comunale provvede a stabilire gli speciali spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale di coloro che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati (propaganda elettorale - art. 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212).

La giunta comunale entro i due giorni successivi alla comunicazione delle liste ammesse, provvede a delimitare, ripartire ed assegnare gli speciali spazi destinati alla propaganda elettorale (artt. 3 e 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212).

ENTRO VENERDÌ 20 AGOSTO

30° giorno antecedente quello della votazione

Il Presidente del Tribunale di Aosta nomina i Presidenti di sezione; designa, tra questi ultimi, il Presidente dell'ufficio di scrutinio. Nella nomina del Presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione viene indicata anche la designazione a Presidente di ufficio di scrutinio (art. 23, commi 2 e 4, l.r. 4/1995).

Entro il 5° giorno successivo alla nomina dei Presidenti di seggio, il Presidente del Tribunale di Aosta trasmette al Sindaco l'elenco dei Presidenti di seggio designati alle sezioni elettorali (art. 20, comma 2, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3) e la designazione a Presidente dell'ufficio di scrutinio del Presidente della prima sezione.

VENERDÌ 20 AGOSTO

30° giorno antecedente quello della votazione

ore 8:

Inizio della presentazione delle liste dei candidati alla carica di sindaco e di collegato vice sindaco e dei consiglieri comunali, alla segreteria del Comune (art. 33, comma 13, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4), la quale dovrà trasmettere entro lo stesso giorno, alla Commissione elettorale circondariale, le candidature e le liste presentate.

Scadenza del termine della 3^a tornata della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali per:

- a) iscrizione di coloro che acquistano o riacquistano la cittadinanza italiana;
- b) iscrizione di coloro che riacquistano il diritto elettorale per cessazione delle cause ostative;
- c) iscrizione di coloro che per qualsiasi causa, diversa dal compimento del 18° anno di età, abbiano diritto di essere iscritti nelle liste elettorali (art. 32, comma 6, del T. U. 20 marzo 1967, n. 223).

Inizio del divieto della propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso - ivi compresi i tabelloni, gli striscioni o i drappi - di ogni forma di propaganda luminosa mobile, del lancio o getto di volantini, nonché dell'uso di altoparlante su mezzi mobili fuori dai casi disciplinati dall'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130.

SABATO 21 AGOSTO

29° giorno antecedente quello della votazione

ore 12:

Termine della presentazione delle liste dei candidati alla segreteria del Comune (art. 33, comma 13, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4) la quale dovrà trasmettere entro lo stesso giorno, alla Commissione elettorale circondariale, le candidature e le liste presentate.

ENTRO DOMENICA 22 AGOSTO

giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste

La Commissione elettorale circondariale esamina e verifica le candidature (art. 35 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

ENTRO MARTEDÌ 24 AGOSTO

26° giorno antecedente quello della votazione

La Commissione elettorale circondariale, sentiti eventualmente i delegati di lista, decide, in via definitiva, su tutti i rilievi rimarcati e su tutte le questioni controverse.

La Commissione procede quindi al sorteggio per l'assegnazione del numero progressivo da attribuire ai candidati e alle liste.

Le decisioni della Commissione devono essere immediatamente trasmesse al Sindaco per la stampa del manifesto e al Presidente della Regione per la predisposizione delle schede.

MERCOLEDÌ 25 AGOSTO

20° giorno successivo a quello della pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali

Termine entro il quale il Sindaco deve provvedere all'invio delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero (art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40).

DA MERCOLEDÌ 25 AGOSTO A LUNEDÌ 30 AGOSTO

Tra il 25° e il 20° giorno antecedente quello della votazione

La Commissione elettorale comunale, in seduta pubblica, preannunciata due giorni prima con apposito manifesto, procede al sorteggio degli scrutatori compresi nell'albo istituito a mente dell'art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95 (art. 24 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

Gli scrutatori destinati al seggio sono quattro (art. 23 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

ENTRO LUNEDÌ 30 AGOSTO

20° giorno antecedente quello della votazione

Il Sindaco dà comunicazione dell'avvenuta nomina a Presidente di seggio all'interessato (art. 20, comma 3, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3).

Termine entro il quale gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano.

SABATO 4 SETTEMBRE

15° giorno antecedente quello della votazione

Scadenza del termine per la notifica agli interessati dell'avvenuta nomina a scrutatore (art. 24, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4). Lo scrutatore deve comunicare al Sindaco, entro 48 ore dalla notifica della nomina, l'eventuale grave impedimento che non gli consente di esercitare tale funzione. Il Sindaco provvede a sostituire gli impediti con elettori scelti nella graduatoria formata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 1989, n. 95.

Scadenza del termine della 4^a tornata della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali per l'attuazione delle variazioni da apportare alle liste elettorali per morte degli elettori (art. 32, comma 4, T.U. 20 marzo 1967, n. 223).

Autenticazione e blocco delle liste elettorali generali e sezionali, non appena apportate le variazioni per morte degli elettori, da parte del responsabile dell'Ufficio elettorale comunale e della Commissione elettorale circondariale. Le liste elettorali sezionali tenute presso il Comune vanno sottoscritte, in ogni pagina, dal responsabile dell'Ufficio elettorale comunale. Le liste elettorali sezionali tenute presso la Commissione elettorale circondariale vanno, invece, sottoscritte da tutti i componenti la Commissione stessa.

ENTRO GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE

10° giorno antecedente quello della votazione

Scadenza del termine per l'inoltro alla Commissione elettorale circondariale, da parte del responsabile dell'Ufficio elettorale comunale, delle eventuali proposte di variazione di sedi di Uffici Elettorali di Sezione, in conseguenza di sopravvenute gravi circostanze (art. 38 T.U. 20 marzo 1967, n. 223).

ENTRO SABATO 11 SETTEMBRE

8° giorno antecedente quello della votazione

Termine entro il quale il Sindaco deve provvedere all'affissione del manifesto recante le liste dei candidati (art. 36, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

Invio al Sindaco da parte del Presidente della Commissione elettorale circondariale, dell'esemplare delle liste elettorali di sezione, debitamente autenticate, per la votazione (art. 21, comma 3, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

DA MARTEDÌ 14 SETTEMBRE

5° giorno antecedente quello della votazione

Decisione della Commissione elettorale circondariale su eventuali proposte pervenute dal responsabile dell'Ufficio elettorale comunale per la variazione di sedi di seggi elettorali (art. 38 T.U. 20 marzo 1967, n. 223).

ENTRO GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE

3° giorno antecedente quello della votazione

Scadenza del termine per la notifica agli interessati della nomina a scrutatore in sostituzione di quelli precedentemente sorteggiati (art. 24, comma 4, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

Consegna al Sindaco da parte dell'Ufficio elettorale regionale, del materiale elettorale per le operazioni delle Sezioni e della votazione (art. 31, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

DA VENERDÌ 17 SETTEMBRE

2° giorno antecedente quello della votazione

Da tale data l'Ufficio comunale resta aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, almeno dalle ore 9 alle ore 18 e, nei giorni della votazione, per tutta la durata delle relative operazioni (art. 22, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

ENTRO VENERDÌ 17 SETTEMBRE

2° giorno antecedente quello della votazione

Presentazione al Segretario comunale della designazione di rappresentanti di lista presso il seggio. Decorso il termine anzidetto, la designazione può essere presentata al presidente del seggio, purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione (art. 37, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

Pubblicazione del manifesto del Sindaco con il quale si dà notizia agli elettori delle eventuali variazioni apportate alle sedi delle sezioni elettorali (art. 38, comma 4, T.U. 20 marzo 1967, n. 223).

Attuazione delle variazioni da apportare alle liste elettorali di sezione da parte della Commissione elettorale circondariale, in conseguenza di errori materiali di scritturazione od omissioni di nomi di elettori regolarmente iscritti nelle liste elettorali generali (art. 40, comma 6, T.U. 20 marzo 1967, n. 223).

SABATO 18 SETTEMBRE

giorno antecedente quello della votazione

Inizio del divieto dei comizi, delle riunioni di propaganda e delle nuove affissioni di stampati, giornali murali, manifesti di propaganda (art. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130).

ore 12:

Presentazione al Segretario comunale della designazione dei rappresentanti di lista presso l'ufficio di scrutinio.

ore 16:

Il Sindaco provvede alla consegna al presidente del seggio del materiale occorrente per le operazioni e il funzionamento delle sezioni e per la votazione (art. 29 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

Insiediamento del seggio (art. 28 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

Autenticazione (firma) e vidimazione (bollo) delle schede per la votazione (art. 48 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

Presentazione al presidente del seggio della designazione dei rappresentanti di lista, ove già non si fosse provveduto in precedenza (art. 37, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

DOMENICA 19 SETTEMBRE

Giorno della votazione

ore 7:

Ricostituzione del seggio.

Eventuale presentazione al presidente del seggio della designazione dei rappresentanti di lista, ove già non si fosse provveduto in precedenza (art. 37, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

Inizio delle operazioni di voto (art. 49, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

ore 23:

Chiusura della votazione (art. 47, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

LUNEDÌ 20 SETTEMBRE

Giorno della votazione

ore 7:

Ricostituzione del seggio.

Inizio delle operazioni di voto.

ore 15:

Chiusura della votazione (art. 47, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

Accertamento del numero dei votanti (art. 51bis, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

Completamento delle operazioni preliminari previste dall'art. 51bis della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4.

I plichi sigillati, contenenti le mazzette delle schede votate, sono consegnati dal Presidente dell'Ufficio di sezione, accompagnato dai rappresentanti delle forze dell'ordine, al Presidente della prima sezione, in quanto Presidente dell'ufficio di scrutinio, presso la sala di deposito.

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE

Giorno successivo a quello della votazione

ore 7:

Il Sindaco provvede alla consegna al Presidente della prima sezione, quale Presidente dell'ufficio di scrutinio, del materiale occorrente per le operazioni di scrutinio e per il funzionamento degli uffici di scrutinio (art. 29bis, comma 1, della legge regionale 4/1995).

Il Presidente della prima sezione, quale Presidente dell'ufficio di scrutinio, alla presenza dei componenti del rispettivo ufficio, riunito presso la sala di deposito, verifica che il contenuto delle buste corrisponda al quantitativo indicato nell'apposita comunicazione che accompagna le buste, mescola le mazzette delle schede votate e le prende in carico (art. 72bis, comma 2 della legge regionale 4/1995).

ore 8:

Costituzione dell'Ufficio di scrutinio e inizio delle operazioni di spoglio dei voti, previo il controllo delle schede prese in carico (art. 72bis, comma della legge regionale 4/1995).

ore 16:

Completamento delle operazioni di chiusura dello scrutinio (articolo 72bis., comma 5 della legge regionale 4/1995).

Proclamazione degli eletti:

Il Presidente della prima sezione, quale Presidente dell'ufficio di scrutinio, termina le operazioni di scrutinio, ne dichiara il risultato, lo certifica nel verbale e procede alla proclamazione degli eletti (art. 72quater della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

TURNO DI BALLOTTAGGIO

BALLOTTAGGIO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI.

L'art. 53, comma 4, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4, dispone che, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti in caso di parità di voti tra candidati alla carica di sindaco (e collegato vice sindaco), si proceda ad un turno di ballottaggio, tra i due candidati che hanno ottenuto in egual misura il maggior numero di voti, da effettuarsi nella seconda domenica successiva alla data della votazione.

ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE IN ORDINE AL TURNO DI BALLOTTAGGIO.

Per gli adempimenti connessi allo svolgimento del turno di ballottaggio, il presidente dell'ufficio di scrutinio comunicherà alla Commissione elettorale circondariale l'eventuale parità di voti.

La Commissione provvede, entro il giorno successivo alla comunicazione dei nominativi dei candidati o delle liste ammessi al ballottaggio, al sorteggio per la determinazione del numero d'ordine da assegnare agli stessi sulle schede di votazione e sul manifesto, dandone tempestiva comunicazione al Presidente della Regione e al Sindaco interessato.

SABATO 2 OTTOBRE

giorno antecedente quello del ballottaggio

Inizio del divieto dei comizi, delle riunioni di propaganda e delle nuove affissioni di stampati, giornali murali, manifesti di propaganda (art. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130).

ore 16:

Il Sindaco provvede alla consegna al Presidente del seggio del materiale occorrente per le operazioni e il funzionamento delle sezioni e per la votazione (art. 29 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

Insediamiento del seggio (art. 28 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

Autenticazione (firma) e vidimazione (bollo) delle schede per la votazione (art. 48 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

Presentazione al presidente del seggio della designazione dei rappresentanti di lista, ove già non si fosse provveduto in precedenza (art. 37, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

DOMENICA 3 OTTOBRE

Giorno della votazione

ore 7:

Ricostituzione del seggio:

Eventuale presentazione al presidente del seggio della designazione dei rappresentanti di lista, ove già non si fosse provveduto in precedenza (art. 37, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

Inizio delle operazioni di voto (art. 49, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

ore 23:

Chiusura della votazione.

LUNEDÌ 4 OTTOBRE

Giorno della votazione

ore 7:

Ricostituzione del seggio.

Inizio delle operazioni di voto.

ore 15:

Chiusura della votazione (art. 47, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

Accertamento del numero dei votanti (art. 51bis, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).

Completamento delle operazioni preliminari previste dall'art. 51bis della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4.

I plichi sigillati, contenenti le mazzette delle schede votate, sono consegnati dal presidente dell'Ufficio di sezione, accompagnato dai rappresentanti delle forze dell'ordine, al Presidente della prima sezione, presso la sala di deposito.

Il presidente del seggio, dopo aver ricostituito il seggio, procede alle operazioni di scrutinio secondo le nuove modalità.

Il Presidente della prima sezione, quale Presidente dell'ufficio di scrutinio, terminate le operazioni di scrutinio, ne dichiara il risultato, lo certifica nel verbale e procede alla proclamazione degli eletti (art. 72quater della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4).